

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE "MINI LIGHT"

ESTRATTO DI POLIZZA DELLA GARANZIA "INCENDIO E FURTO TOTALI DEI VEICOLI FINANZIATI"

Il testo integrale della convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH.

DEFINIZIONI

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- **Accessorio di serie**, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- **Optional**, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **Accessorio (non di serie)**, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disc, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato - Il proprietario del veicolo per il quale è stato erogato un finanziamento sotto qualunque forma tecnica, oppure il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Indennizzo - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Polizza - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società - L'Assicuratrice Italiana Danni Spa

Valore assicurato - valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto d'imposta

al quale è consentita la detrazione a norma di legge)

Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

Valore di listino a nuovo - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Ci-

vile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 3 - Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 5 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 6 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 8 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIA INCENDIO E FURTO TOTALE

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per il caso di perdita totale del veicolo determinata da:

- furto;
- rapina;
- incendio;
- azione del fulmine;
- scoppio del carburante.

Si considera perdita totale anche l'ipotesi in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. A far data dal verificarsi dei suddetti eventi, l'Assicuratrice Italiana Danni provvederà a rimborsare a Volkswagen Bank GmbH la quota residua del finanziamento erogato dalla Contraente stessa.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art.3 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro il Proprietario del Veicolo Finanziato, deve darne avviso scritto a Volkswagen Bank GmbH, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

In caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia inoltrata dal Proprietario del Veicolo all'Autorità competente subito dopo il fatto, che Volkswagen Bank GmbH provvederà ad inoltrare alla Società.

Art.4 - Liquidazione del danno

A) PERDITA DEL VEICOLO

In caso di sinistro l'indennizzo verrà determinato calcolando, a far data dal giorno in cui si è verificato il sinistro stesso, la quota residua del finanziamento. Quest'ultima verrà calcolata sulla base del valore di ogni singola rata di finanziamento per il numero delle rate restanti fino alla scadenza del suddetto certificato di assicurazione.

B) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Volkswagen Bank GmbH è tenuta ad informare la Società del ritrovamento del veicolo stesso non appena ne abbia notizia.

Nel caso in cui i danni siano superiori o uguali al 70% del valore commerciale del veicolo, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo così come sopra descritto. Nel caso invece in cui i danni riportati dal veicolo non siano uguali o superiori al 70% del valore commerciale dello stesso, le conseguenze saranno le seguenti:

- se l'indennizzo non è stato pagato, la società non procederà ad alcuna liquidazione;
- se l'indennizzo è stato pagato, la Contraente Volkswagen Bank GmbH dovrà restituirlo se il ritrovamento è avvenuto entro il termine di 60 giorni dalla denuncia;
- se l'indennizzo è stato pagato, non si procederà invece alla restituzione dello stesso, se il ritrovamento è avvenuto oltre il termine di 60 giorni previsto nel comma precedente.

Art.5 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:

- sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- il Proprietario del Veicolo Finanziato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico, che Volkswagen Bank GmbH provvederà ad inoltrare alla Società.

Art.6 - Scoperto Furto

In caso di sinistro, la Società corrisponde l'indennizzo con deduzione sull'ammontare dell'importo da rimborsare a Volkswagen Bank GmbH dello scoperto indicato in polizza.

Art.7 - Azzeramento dello Scoperto Furto

L'eventuale scoperto di cui all'articolo precedente, non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- che la sottrazione del Veicolo Finanziato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- che il Proprietario del Veicolo, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.